

Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42

La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell'interessato avesse generato strepitus compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42